

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

22 novembre 2011

Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono presenti, gli Assessori:

Maurizio BRACCIALARGHE

Enzo LAVOLTA

Gianguido PASSONI

Mariagrazia PELLERINO

Mariacristina SPINOSA

Giuliana TEDESCO

Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli Assessori: Ilda CURTI - Claudio LUBATTI - Stefano GALLO - Elide TISI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: MERCATINO DELL'AVVENTO IN PIAZZA GRAN MADRE DI DIO
L'8/12/2011 - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Tedesco.

L'Associazione Effetto Vintage, con sede sociale in Cantalupa (To) strada Saretto 19 codice fiscale 97619880012, già soggetto accompagnatore per alcuni mercati tematici della Città di Torino a tema vintage, artigianato minore e modernariato, ha proposto un'iniziativa denominata "Mercatino dell'avvento" da svolgersi nella giornata dell'8 dicembre 2011 in piazza Gran Madre, in occasione della festività dell'Avvento. Tale iniziativa, giunta alla sua terza edizione, nasce in accordo con l'associazione commercianti "Borgo Po" e si svolge in concomitanza dell'apertura straordinaria degli esercizi commerciali del Borgo con lo scopo di vivacizzare l'area commerciale anche attraverso animazioni a tema natalizio.

L'evento prevede la presenza di 62 operatori tra commercianti in sede fissa, operatori su area pubblica, artigiani, soggetti non professionali e produttori agricoli che potranno vendere le seguenti merceologie: abiti e accessori vintage, antiquariato minore, oggetti vari da collezione, libri, dischi, fumetti, modernariato, abiti ed oggetti rifusi o creati con materiale d'epoca, prodotti alimentari artigianali in tema natalizio.

Per l'iniziativa il soggetto organizzatore dovrà dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie e, per quanto riguarda l'attività di vendita, dovrà trasmettere al competente Ufficio della Divisione Commercio l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi per l'attività di vendita su area pubblica, le comunicazioni e le schede di partecipazione almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

Il soggetto organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area e verificare che le strutture degli operatori partecipanti siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alla manifestazione per danni a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita o somministrazione di alimenti e/o bevande. Le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo.

La presenza di operatori che svolgono la somministrazione di alimenti e/o bevande sarà subordinata all'ottenimento di opportuna autorizzazione temporanea rilasciata dal competente ufficio della Divisione Commercio.

Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di COSAP e TARSU; laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in possesso della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26/7/2010.

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1104325/016) è stata approvata "la disciplina delle attività di vendita su area pubblica in occasione di manifestazioni" che, per

espressa sua disposizione, avendo efficacia dal 1° ottobre 2011, non trova applicazione per la suddetta manifestazione il cui programma è stato presentato anteriormente a tale data.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) l'iniziativa proposta dall'associazione Effetto Vintage con sede in Cantalupa strada Saretto 19, codice fiscale 97619880012, in accordo con l'Associazione Commercianti Borgo Po, denominata "Mercatino dell'avvento", da svolgersi nella giornata dell'8 dicembre 2011 in piazza Gran Madre che prevede la presenza di 62 operatori tra commercianti in sede fissa, operatori su area pubblica, artigiani, soggetti non professionali e produttori agricoli che potranno vendere le seguenti merceologie: abiti e accessori vintage, antiquariato minore, oggetti vari da collezione, libri, dischi, fumetti, modernariato, abiti ed oggetti rifusi o creati con materiale d'epoca, prodotti alimentari artigianali in tema natalizio;
- 2) di stabilire che: **(a)** il soggetto organizzatore dovrà dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovrà trasmettere al competente ufficio della Divisione Commercio l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi per l'attività di vendita su area pubblica, le comunicazioni e le schede di partecipazione almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa; tutti gli operatori stranieri che svolgono attività di vendita devono risultare iscritti presso i registri/albi del Paese di provenienza e, pertanto, in possesso dei requisiti professionali per svolgere l'attività in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 229 del 20 settembre 2002. Gli operatori stranieri extracomunitari dovranno essere in possesso anche di permesso di soggiorno in corso di validità; **(b)** l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di

sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali; (c) l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area, ed a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita (d) l'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza (e) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo. La presenza di operatori che svolgono la somministrazione di alimenti e/o bevande sarà subordinata all'ottenimento di opportuna autorizzazione temporanea rilasciata dal competente ufficio della Divisione Commercio. Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di COSAP e TARSU; laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in possesso della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26/7/2010.

3) di incaricare il dirigente del Settore Polizia Amministrativa, per l'esecuzione della presente deliberazione:

A) quanto alle eventuali attività di spettacolo ed intrattenimento, il rilascio:

a) delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a condizione:

1) della presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda, includente dichiarazione, resa ai sensi del testo unico approvato con d.p.r. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso r.d.;

2) del loro assoggettamento all'articolo 8 del già citato r.d. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza – previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo -;

3) dell'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del r.d. citato;

4) della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 ed 11 del menzionato testo unico;

b) delle autorizzazioni di cui all'articolo 80 del testo unico in commento, ove

necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del regolamento di esecuzione approvato con r.d. 635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:

- 1) all'acquisizione del parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed all'osservanza delle prescrizioni in esso impartite;
 - 2) alla presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 141, comma 2, per gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone;
 - 3) alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata dal titolo IX del suo allegato;
- B) quanto alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, al rilascio delle relative autorizzazioni temporanee, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 10 della l.r. n. 38/2006;
- C) di approvare, con propria determinazione, eventuali variazioni alle date ed ai luoghi di svolgimento della manifestazione, su istanza del soggetto organizzatore comprovante la sussistenza di idonee cause di forza maggiore che ne abbiano impedito lo svolgimento con le modalità deliberate;
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore al Commercio,
Attività produttive, Politiche della Sicurezza,
Vigili Urbani e Protezione Civile
Giuliana Tedesco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Marco Cassi

In originale firmato:

IL VICESINDACO
Tommaso Dealessandri

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26 novembre 2011 al 10 dicembre 2011;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 dicembre 2011.